



alpenkonvention • convention alpine  
convenzione delle alpi • alpska konvencija

Gruppo di verifica  
della Convenzione delle Alpi

ImplAlp/2015/22/5a/4

OL: DE

**RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER UN'APPLICAZIONE COERENTE  
DELL'ART. 11 COMMA 1  
DEL PROTOCOLLO "PROTEZIONE DELLA NATURA E TUTELA DEL PAESAGGIO"  
IN TUTTA LA REGIONE ALPINA**

L'articolo 11 comma 1 del Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" (Protocollo Protezione della natura) della Convenzione delle Alpi dispone quanto segue:

Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree protette esistenti, in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

In riferimento al rapporto finale sulla domanda di verifica relativa alle modifiche apportate al decreto di istituzione dell'area di tutela paesaggistica "Egartenlandschaft um Miesbach"<sup>1</sup>, il Gruppo di verifica formula le seguenti raccomandazioni operative per un'applicazione coerente dell'art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura in tutta la regione alpina:

- 1) Il Protocollo Protezione della natura della Convenzione delle Alpi rientra nel diritto dei trattati internazionali e deve pertanto essere interpretato secondo le regole di interpretazione del diritto internazionale codificate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (CVDT). Ai sensi dell'art. 31 comma 1 CVDT l'interpretazione del Protocollo Protezione della natura avviene pertanto "in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo".
- 2) In seguito all'entrata in vigore del Protocollo Protezione della natura per lei, ogni Parte contraente è tenuta ad applicare in modo efficace l'art. 11 comma 1 di tale Protocollo e a provvedere affinché tali disposizioni vengano rispettate in tutte le procedure rilevanti. Tale impegno sussiste indipendentemente dal fatto che la Parte

---

<sup>1</sup> Indicazione del numero del documento ImplAlp/2015/22/5a/2

contraente consideri una norma direttamente applicabile o meno nel proprio ordinamento giuridico. È proprio nel caso in cui una Parte contraente neghi la diretta applicabilità che occorre adottare misure atte a garantirne ugualmente il rispetto.

- 3) Il concetto di “area protetta esistente” di cui all’art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura comprende qualsiasi forma di area protetta, a prescindere dalla sua denominazione. La messa sotto tutela avviene di norma ad opera delle autorità nazionali competenti in materia.
- 4) La funzione protettiva risulta di norma dall’atto giuridico concreto, tramite il quale avviene la protezione, o dai fondamenti legislativi, su cui si fonda la protezione. Per le aree protette già esistenti alla data di entrata in vigore del Protocollo Protezione della natura per una Parte contraente occorre quindi fare riferimento alla funzione protettiva determinante in quel momento. Per le aree protette istituite successivamente è determinante la funzione protettiva al momento della messa sotto tutela dell’area.
- 5) L’art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura formula per le aree protette un obbligo di conservazione di diritto internazionale in coerenza con la rispettiva funzione protettiva. Tale obbligo è di natura sia formale, e riguarda quindi lo statuto giuridico, che materiale, e riguarda pertanto i beni posti sotto tutela. Ne consegue che una conservazione puramente formale non è sufficiente laddove la funzione protettiva dell’area protetta non venga assicurata a motivo di compromissioni materiali.
- 6) L’art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura non configura un divieto assoluto di modifica. Tuttavia, qualsiasi modifica deve essere valutata in base alla funzione protettiva concreta di un’area protetta. I provvedimenti che per la loro qualità, intensità o estensione sono in contrasto con tale funzione protettiva sono pertanto in ogni caso vietati. Per conservare le aree protette in coerenza con la loro funzione protettiva occorre che le modifiche si ispirino a un piano complessivo che le coordini, in modo che anche accumulando tutte le modifiche si garantisca nel tempo la salvaguardia della funzione protettiva dell’area protetta.
- 7) Si suggerisce di applicare i seguenti criteri in sede di futura verifica della conservazione della funzione protettiva di aree di tutela paesaggistica in previsione di progetti di modifica:
  - quanto più estesi sono gli effetti di un progetto sul paesaggio,
  - quanto più forte è l’interessamento di aree, nelle quali il carattere paesaggistico specifico dell’area protetta risulta particolarmente evidente,

- quanto più ampia è l'area interessata in modo permanente dagli interventi di natura edilizia,
- quanto meno un progetto si configura come un elemento di crescita organica di aree insediative chiuse già esistenti,
- quanto più l'area protetta, in prossimità dell'area su cui insiste il relativo progetto, ha già subito modifiche negative o riduzioni della superficie in passato,

tanto più è probabile che si sia in presenza di una compromissione della funzione protettiva.

- 8) In futuro, in caso di designazione di aree di tutela paesaggistica o di modifica delle basi giuridiche di aree di tutela paesaggistica esistenti nell'ambito di applicazione del Protocollo Protezione della natura potrebbero rivelarsi utili i criteri di cui al punto 7. In tale contesto si potrebbero individuare quelle aree e quegli elementi all'interno delle aree protette nei quali il carattere paesaggistico specifico è particolarmente evidente e/o quelle aree che sono di particolare rilevanza per la natura dell'area protetta.
- 9) Si raccomanda inoltre di comunicare le presenti raccomandazioni operative sull'art. 11 comma 1 del Protocollo Protezione della natura a un ampio pubblico, in particolare a decisori e operatori del diritto rilevanti, attraverso adeguate misure di trasferimento di know-how.